

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO DEL CALCOLO DEL COSTO NETTO SOSTENUTO DAL SOGGETTO INCARICATO DI FORNIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE, PER GLI ANNI 2007, 2008 E 2009

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale d'oneri, di seguito Capitolato, ha per oggetto la fornitura del servizio relativo al controllo del calcolo del costo netto dichiarato da Telecom Italia S.p.A., per gli anni 2007, 2008 e 2009.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario deve fornire i seguenti servizi:

Verifica della correttezza, del calcolo del costo netto del servizio universale, relativo agli anni 2007, 2008 e 2009, presentato dalla società Telecom Italia S.p.A., organismo incaricato della fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 58 comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) e verifica della coerenza e della conformità alla normativa vigente dei contenuti dei documenti prodotti secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico al presente Capitolato.

Lo svolgimento delle verifiche di cui sopra seguiranno le modalità previste dal già citato allegato tecnico al Capitolato.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.

L'Autorità è proprietaria dei rapporti oggetto del presente capitolato e potrà disporne liberamente.

Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni

Capitolato speciale d'oneri

L'Autorità può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari, mediante preventivo assenso scritto.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione ottenuta nell'adempimento del contratto e al contempo a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente Capitolato rendendosi responsabile per ogni violazione.

L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- siano, o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
- siano state ottenute autonomamente da terzi;
- al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio, l'aggiudicatario deve, prima dell'avvio del servizio e nel corso dell'esecuzione della fornitura, in caso subentrassero modifiche, fornire una relazione che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e procedure, nonché le eventuali varianti apportate alle stesse.

ART. 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

Entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità al soggetto aggiudicatario, si deve addivenire alla stipulazione del contratto.

Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione, di apposito ordine/comunicazione di avvio delle attività, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

In ogni caso l'avvio della prestazione non può avvenire prima della consegna dei documenti contabili e della stipula dell'accordo di riservatezza.

L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente Capitolato;

9 R

Capitolato speciale d'oneri

- al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
- alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:
 - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;
 - b) essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;
 - c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
 - e) collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;
 - f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

L'aggiudicatario, in adempimento a quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di avvio dell'esecuzione della prestazione dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile che, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti organizzativi finalizzati al compimento delle operazioni, deve far riferimento al responsabile dell'Autorità.

Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, per nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile delle attività nell'ambito degli obblighi prescritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

All'atto della stipula del contratto il soggetto contraente, nel formalizzare gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà riprodurre dichiarazioni, rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali per false attestazioni e sotto la propria personale responsabilità, con le quali dichiara:

- a) di non trovarsi in conflitto di interessi relativamente all'espletamento dell'incarico;

Capitolato speciale d'oneri

- b) di non avere in corso incarichi, inerenti le materie disciplinate dal titolo II, capi III e IV, del Codice, con le imprese autorizzate alla fornitura di reti o servizi di comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 dell'Allegato 10 al Codice, ovvero le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni, servizio telefonico accessibile al pubblico, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite, e l'impegno a non assumerne nuovi durante l'esecuzione dell'appalto;
- c) l'impegno a non assumere incarichi commissionati da Telecom Italia S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate per i 12 mesi successivi al completamento dell'incarico.

Il soggetto contraente deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.

Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato, e non concorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere, altresì, alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 5

ATTIVITÀ A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Entro 10 giorni dalla data di consegna della documentazione contabile relativa all'appalto in questione, il soggetto aggiudicatario sottopone al responsabile di progetto dell'Autorità una proposta di pianificazione delle attività contenente le seguenti indicazioni:

- 1) progetto di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- 2) calendario delle attività della proposta di cui al precedente punto 1.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato.

Il responsabile di progetto dell'Autorità farà pervenire al soggetto aggiudicatario l'approvazione della predetta proposta comprensiva di eventuali commenti e modifiche

Delibera n. 681/10/CONS

Capitolato speciale d'oneri

entro i 10 giorni successivi alla ricezione della proposta e comunque prima dell'avvio delle attività di verifica.

Il responsabile di progetto del soggetto aggiudicatario risponde della redazione dei verbali di tutte le riunioni indette con l'Autorità nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

In qualunque momento, durante l'esecuzione del contratto, il responsabile di progetto dell'Autorità potrà chiedere, motivatamente, la sostituzione del personale partecipante al gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'attività di verifica. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a sostituirlo con altro personale di pari livello ed esperienza professionale, da sottoporre al gradimento del predetto responsabile di progetto dell'Autorità.

Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

Il soggetto aggiudicatario, fatti salvi i casi di forza maggiore (malattia, dimissioni, ecc.), è tenuto a non sostituire, di sua iniziativa, il personale di cui si avvale per l'intera durata delle prestazioni contrattuali.

Tutta la documentazione predisposta dal soggetto aggiudicatario, nel corso di svolgimento dell'attività prevista in esecuzione del contratto, dovrà essere fornita, in lingua italiana, in copia cartacea (nel numero di copie da concordare con il responsabile di progetto dell'Autorità) nonché su supporto magnetico o ottico in formato compatibile con gli applicativi per Windows.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla relativa stipula e termina con l'ultimazione dell'incarico da parte dell'aggiudicatario.

Secondo quanto previsto al precedente art. 4, nelle more della stipula del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di richiedere alla società aggiudicataria le prestazioni di cui al relativo incarico. In tale ultimo caso, il contratto avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La durata del contratto può essere sospesa dall'Autorità in ragione di sopravvenute esigenze

Delibera n. 681/10/CONS

Capitolato speciale d'oneri

di interesse pubblico, non prevedibili all'atto di adozione del presente Capitolato, anche su istanza del soggetto aggiudicatario o degli operatori destinatari di obblighi di verifica.

La sospensione di cui al comma precedente produce efficacia quando disposta di comune accordo con atto scritto.

La durata massima dell'impegno contrattuale è specificata, a far data dalla stipula del contratto in giorni complessivi 540 (cinquecentoquaranta).

ART. 7

CALENDARIO DELLE ATTIVITA'

Il calendario delle attività, per ciascun anno, è di seguito indicato:

Attività	2007	2008	2009
Controllo del calcolo del costo netto del servizio universale	Consegna della relazione sul costo netto all'avvio della prestazione. Completamento del controllo entro l'80° giorno dalla data di consegna della documentazione.	Consegna della relazione sul costo netto 2008 successivamente al completamento della verifica dell'anno 2007. Completamento del controllo entro il 60° giorno dalla data di consegna della documentazione.	Consegna della relazione sul costo netto 2009 successivamente al completamento della verifica dell'anno 2008. Completamento del controllo entro il 60° giorno dalla data di consegna della documentazione.

Si fa presente, altresì, che la prima riunione relativa all'espletamento degli atti preparatori alle attività di verifica si terrà entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell'Autorità, dell'avvenuta aggiudicazione.

La relazione finale del soggetto aggiudicatario deve contenere la certificazione di conformità del calcolo del costo netto del servizio universale al quadro normativo di riferimento, deve essere redatta separatamente, per ciascun esercizio contabile, ed è consegnata all'Autorità entro 10 giorni dalla conclusione delle relative attività di verifica..

Capitolato speciale d'oneri

ART. 8

ACCORDI DI RISERVATEZZA

Le attività preparatorie, di cui al precedente articolo, comprendono la sottoscrizione degli accordi di riservatezza con gli operatori oggetto di verifica del calcolo del costo netto di cui al presente Capitolato.

Tali accordi devono essere sottoscritti prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali, entro il termine indicato dal responsabile di progetto di cui all'art. 4.

Il soggetto aggiudicatario stipula l'accordo di riservatezza garantendo la propria indipendenza, con particolare riferimento alle informazioni contenute nella relazione finale e alle informazioni fornite all'Autorità.

L'accordo di riservatezza non prevede, in via generale, limitazioni al contenuto informativo e di dati necessario alle finalità di stesura della relazione di conformità del soggetto aggiudicatario e di rendicontazione all'Autorità.

ART. 9

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo forfettario ed onnicomprensivo per l'intero periodo di durata contrattuale di cui all'art. 6 del presente Capitolato, posto a base di gara, è pari ad euro 450.000/00 (quattrocentocinquantamila/00), IVA esclusa.

ART. 10

CAUZIONE

In caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale da rilasciarsi all'atto della stipula del contratto.

La modalità di costituzione del deposito cauzionale definitivo dovrà essere conforme ad una di quelle indicate all'art. 11 del Disciplinare di Gara.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Capitolato speciale d'oneri

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, come specificato nell'Allegato 1 al Disciplinare di Gara.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 11
PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni effettuate dal soggetto aggiudicatario è effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, intestata all'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636*, e, comunque, non prima che l'attività di consegna sia stata completata.

Il pagamento delle prestazioni avverrà al termine delle attività di verifica riferite a ciascun esercizio contabile, per la quota riferita alla prestazione svolta fissata nella misura di un terzo dell'importo complessivo a base d'asta, e dopo l'espletamento delle seguenti formalità:

- a) consegna al responsabile di progetto dell'Autorità, da parte del soggetto aggiudicatario, del materiale e della documentazione relativi all'esecuzione delle attività previste dall'allegato tecnico al presente Capitolato;
- b) verifica, da parte dell'Autorità, della documentazione fornita nonché della corretta e regolare esecuzione delle attività previste all'art. 15, e quindi in assenza di penalità previste dall'art. 16;
- c) emissione della corrispondente fattura di pagamento contenente, oltre all'importo relativo ed all'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale o partita IVA del soggetto aggiudicatario, gli estremi del contratto e la causale.

Il pagamento avverrà mediante una delle forme aventi carattere liberatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Capitolato speciale d'oneri

L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

Qualora il contratto venga stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società commerciale, deve essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello stesso prestatore o società (l'incarico deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo o da altro documento da allegarsi al contratto) con espresso potere di quietanza liberatoria. E', comunque, fatto obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere, di notificare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta decadenza o cessazione.

In difetto di tale notifica l'Autorità non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.

ART. 12

CONTRATTO E SPESE

La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta e gli accertamenti antimafia.

Il presente Capitolato ed il suo allegato tecnico e tutti gli atti di gara sono parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'I.V.A., comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 13

VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 120 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione contrattuale, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento o una riduzione dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni

Capitolato speciale d'oneri

Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità con un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

ART. 14

RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

1. usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
2. mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
3. versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato;
4. assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
5. mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso;

9

Capitolato speciale d'oneri

- a comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e nelle modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile dell'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa;
- a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.

ART. 15

VERIFICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

La regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, formerà oggetto di apposito verbale che sarà redatto dal responsabile di progetto dell'Autorità. Su tale verbale dovranno essere riportati gli eventuali ritardi nella esecuzione delle prestazioni stesse rispetto ai termini fissati.

La mancata osservanza dei termini previsti comporterà l'applicazione delle penali, di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato.

ART. 16

PENALITÀ

Si procederà all'applicazione delle penali al verificarsi dei casi di seguito elencati:

- a) qualora la proposta di pianificazione delle attività, di cui all'art. 5 del presente Capitolato, non avvenga nei tempi fissati, verrà applicata una penale pari ad

Capitolato speciale d'oneri

euro 500 per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna della predetta proposta;

- b) qualora la consegna delle relazioni previste non avvenga nei tempi fissati nella proposta di pianificazione di cui all'art. 24, verrà applicata una penale di euro 2.000 per ogni giorno di ritardo fino alla data di consegna delle relazioni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.

L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

Le penali a carico del soggetto aggiudicatario verranno trattenute, senza alcuna ulteriore formalità, dalle somme ad esso spettanti.

Le penalità non possono essere annullate, né parzialmente ridotte, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del responsabile di progetto dell'Autorità.

Le penalità applicate a seguito di inadempienze derivanti da cause di forza maggiore, non debitamente e tempestivamente notificate all'Autorità, non possono da questa essere annullate o ridotte.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
- nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
- il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
- si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
- nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e nel caso di subappalto e cessione del contratto;
- nel caso inosservanza di quanto previsto all'art. 4.4 lettere (a), (b), (c), (d);
- in caso di inosservanza dell'art.13 del presente Capitolato.

Al verificarsi di uno dei casi su elencati, all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

ART. 19

RECESSO

Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale in relazione al ruolo istituzionale dell'Autorità.

Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Capitolato speciale d'oneri

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 20

ESECUZIONE IN DANNO

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 21

CESSIONE e SUBAPPALTO

E' vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ART. 22

REVISIONE DEI PREZZI

Per l'intero periodo di durata contrattuale, pari a 540 giorni, non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati, né adeguamenti dovuti ad eventuali variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 23

PRIVATIVE E BREVETTI

L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

Capitolato speciale d'oneri

ART. 24
COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le questioni che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione nonché alle modalità di esecuzione del contratto saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale così composto:

- a) un componente, con funzioni di Presidente, scelto tra i Consiglieri di Stato;
- b) un componente nominato dall'Autorità;
- c) un componente nominato dalla società aggiudicataria;

secondo le disposizioni previste dagli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salvo quanto previsto dagli artt. 827 e ss. Cpc. Le spese per l'arbitrato sono a carico della parte soccombente. Per tutto quanto altro concerne il lodo arbitrale si fa riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 806 e ss. del Cpc., alla quale espressamente si rinvia.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle prescrizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

All'entrata in vigore dell'art. 19 della Legge n. 244/2007 tale clausola compromissoria è da considerarsi nulla.

ART. 25
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dai provvedimenti dell'Autorità o che comunque non possano essere decise da arbitri, il foro competente è il T.A.R. Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della legge 31 luglio 1997 n. 249.

ART. 26
OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto.

ART. 27

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile, ed in particolare:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che contempla il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera n. 17/98 e s.m.i.;
- decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2003;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.